



Sentenza n. 445/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

BORELLI Elisa Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32496** del registro di segreteria, avente ad

oggetto il conto giudiziale n. 90087, reso da **Vitetti Luigi** (C.F.

VTTLGU67L16F839X), rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Vittorio

Domenichelli (c.f.: DMNVTR48P10D578Z, P.E.C.

vittorio.domenichelli@ordineavvocatipadova.it) e Stefano Bigolaro (c.f.

BGLSFN63C31G224Y, P.E.C. stefano.bigolaro@ordineavvocatipadova.it) del

Foro di Padova, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Padova,

Galleria Berchet, 8 e domicilio digitale presso i predetti indirizzi p.e.c.

Visti gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025, tenutasi con

l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione

del Magistrato relatore Daniela Alberghini, il Sostituto Procuratore

Generale Francesca Garlisi, l'Avv. Stefano Bigolaro e l'avv. Fabrizio De Zanet

in sostituzione dell'Avv. Prof. Vittorio Domenichelli per l'agente, come da

verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione n. 190 del 2 aprile 2025, il Magistrato istruttore dei conti degli agenti degli uffici periferici delle Amministrazioni statali operanti nel territorio della Provincia di Padova ha deferito al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c. e pur non rilevando particolari criticità, il conto n. 90087 reso in data 4 ottobre 2024 da Luigi Vitetti, consegnatario delle patenti di servizio, del Ministero dell'Interno – Prefettura di Padova. Evidenziava che il nominato, Dirigente dell'Area 3, aveva svolto in via di fatto le funzioni di agente contabile per l'esercizio 2024, dal 1 gennaio al 18 settembre, ultima gestione dell'agente.

Rilevava, altresì, che il verbale di passaggio delle consegne al momento della cessazione della gestione era stato redatto in forma sintetica, in parziale difformità da quanto previsto dagli artt. 22 e 182 del R.D. n. 827/24 e dagli artt. 16, 26 e 27 del DPR 254/2002.

In data 12 settembre 2025 la Prefettura di Padova depositava una memoria con la quale, richiamate le note di riscontro alle richieste istruttorie, rappresentava la corretta corrispondenza contabile sia nelle consegne che nelle giacenze dei modelli di carte d'identità riportate nel Rendiconto.

Forniva, inoltre, rassicurazione in merito all'avvenuta presa d'atto della corrispondenza delle giacenze dei modelli presi in carico alle giacenze segnalate dal precedente agente contabile al termine della propria gestione. Evidenziava, peraltro, che, sulla base di un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la conseguenza della mancata redazione di un verbale di consegne non si configurava come irregolarità della gestione e del conto giudiziale.

Concludeva per il discarico del conto giudiziale, stante l'assenza di qualsivoglia irregolarità gestionale, a tal fine rimarcando che il conto giudiziale era stato parificato dal responsabile del procedimento e corredato dal visto di regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Ragioneria Territoriale di Padova e Rovigo.

In data 16 settembre 2025 gli Avv.ti Prof. Vittorio Domenichelli e Stefano Bigolaro depositavano, nell'interesse dell'agente, una memoria difensiva rappresentando che il dr. Vitetti aveva rivestito in via di fatto la qualità di agente contabile, in quanto dirigente responsabile dell'Area a cui afferiva l'ufficio incaricato di provvedere alla distribuzione dei modelli.

Alla luce della sostanziale regolarità del conto e del verbale di passaggio delle consegne, chiedevano l'approvazione del conto ed il discarico dell'agente.

All'udienza del giorno 8 ottobre 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero e, per l'agente, l'Avv. Stefano Bigolaro e l'Avv. Fabrizio De Zanet concludevano come da verbale.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale, relativo alla gestione del consegnatario di stampati a rigoroso rendiconto (patenti di servizio), reso da Luigi Vitetti, del Ministero dell'Interno -Prefettura di Padova, per il periodo 1 gennaio/18 settembre dell'esercizio 2024, ultima gestione dell'agente.

Ai sensi del D.M. Infrastrutture 11 agosto 2004 n. 246 (Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale), infatti, *"ai soggetti*

elencati nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, e rilasciata una patente di servizio, conforme al modello di cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente di appartenenza". La competenza per il rilascio è attribuita al Prefetto "nell'ambito del territorio di competenza, a: a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale; b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale".

Il conto è sottoscritto in data 20 settembre 2024 dall'agente e in pari data parificato dal dr. Paolo Savaris, "funzionario addetto alla parifica". In data 24 settembre 2024 è stato apposto il visto di regolarità della Ragioneria Territoriale dello Stato.

Il dr. Vitetti ha assunto la qualità di agente contabile in via di fatto in quanto dirigente reggente, responsabile del Servizio, nelle more dell'adozione di un formale provvedimento di nomina dell'agente (adottato in data 20 settembre 2024).

2. L'attività rendicontata consiste nella detenzione dei modelli cartacei delle patenti di servizio (Modulario a r.r. 749, Mod. I PSPS) -forniti alla Prefettura dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ognuno dei quali è contraddistinto da un numero di serie progressivo: si tratta di carte valori ai sensi del D.M. Economia e Finanze 23/12/2013 All.A- al fine di distribuirli agli enti che ne fanno richiesta, previa esibizione della ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto in relazione al quantitativo

richiesto (come accertato nel corso dell'istruttoria, tale versamento è effettuato direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato: il conto, pertanto, è esclusivamente a materia).

Il conto giudiziale viene redatto mediante compilazione di uno specifico modello derivato dal mod. 120, che riporta a "carico" i numeri di serie ed il quantitativo dei modelli delle carte d'identità risultanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento e le eventuali forniture ricevute nel corso della gestione dall'Istituto Poligrafico e, a "scarico", i numeri di serie ed il quantitativo dei supporti distribuiti ai Comuni nell'anno e la giacenza al 31 dicembre.

3. I Collegio prende atto dell'avvenuta compilazione del verbale di passaggio delle consegne all'atto della cessazione della gestione (avvenuta in data 18.9.2024, il verbale è stato redatto il successivo 19 settembre 2024), dovendo tuttavia rilevare che lo stesso, non compilato sul previsto mod. 99 G (art. 16 D.P.R. n. 254/2002), non è comunque conforme, sotto il profilo contenutistico, a quanto previsto dall'art. 182 del R.D. n. 827/24 e dall'art. 26, comma del D.P.R. n. 254/2002, non essendo intervenuto il rappresentante dell'Amministrazione e non essendo stata effettuata la ricognizione della contabilità (in particolare, dei registri mod. 96 e 98 G, previsti dall'art. 16 del D.P.R. n. 254/2002).

A tale proposito, va osservato che il consegnatario, all'atto dell'assunzione dell'incarico è tenuto ad eseguire la ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali nonché dei registri (art. 182 del R.D. n. 827/1924), anche al fine di evitare che si determini, come rilevato da consolidato orientamento giurisprudenziale, una situazione di confusione della gestione

“da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità solidale di entrambi gli agenti in relazione ad eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nelle loro gestioni” (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 86/2015).

Le ineludibili finalità a cui è sotteso l’adempimento sono connesse, infatti, all’esistenza della gestione e non vengono certo meno per la mancanza di un provvedimento formale di nomina dell’agente.

La ricognizione, all’atto dell’assunzione della gestione da parte del consegnatario subentrante, della consistenza e dello stato dei materiali, nonché delle contabilità e delle scritture contabili in consegna del contabile cessante, risponde infatti al duplice fine, da un lato, di separare i fatti delle due gestioni ed individuare eventuali ammanchi nella gestione cessata e, dall’altro, di determinare con certezza la consistenza iniziale della nuova gestione.

Nel caso in esame, tuttavia, il rilievo può essere superato alla luce, in considerazione del fatto che, da un lato, la scrittura di apertura del conto trova corrispondenza in quella di chiusura del conto dell’esercizio 2023, depositato agli atti della Sezione al n. 85571 e nel periodo di riferimento non si sono verificati fatti di gestione.

La giacenza delle patenti di servizio al 1° gennaio 2024, infatti, è di 1 unità e nel corso della gestione non vi sono state variazioni per carico né per scarico, permanendo la giacenza di un modello alla chiusura della gestione.

4. Alla luce di quanto suesposto, il conto può essere dichiarato regolare e l’agente può essere ammesso a discarico.

5. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.

